REGOLAMENTO

Art. 14

Organizzazione delle strutture amministrative dell'Avvocatura generale dello Stato

L'Avvocatura generale e' articolata nei seguenti uffici dirigenziali di livello non generale:

a) Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane;

b) Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico;

c) Ufficio III - Risorse strumentali e logistica;

d) Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica;

e) Ufficio V - Archivio e impianti;

f) Ufficio VI - Servizi legali;

g) Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica;

h) Ufficio VIII - Compensi professionali. Gli Uffici di cui al comma 1 sono articolati nei servizi di livello non dirigenziale secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, cui sono preposti funzionari di area terza. L'articolazione dei servizi di cui all'articolo 15 trova applicazione presso le Avvocature distrettuali entro limiti funzionali alla dimensione di ogni Avvocatura distrettuale. Gli Uffici di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano adeguato supporto anche alle Avvocature distrettuali dello Stato.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2022, non più in vigore dal 12 gennaio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-214-2021/art-14-organizzazione-delle-strutture-amministrative-dell-avvocatura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it